

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita l' associazione denominata *Cortona Photo Academy* con sede in Cortona, c/o Studio

Tributario Antonella Mencagli, Via Q.Zampagni 3/A.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a

norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Essa ha per

oggetto lo sviluppo , la promozione e divulgazione della fotografia in tutte le sue forme come elemento

componente della cultura contemporanea e come mezzo moderno di espressione artistica, la

valorizzazione territoriale nelle sue diverse forme, e l'organizzazione di incontri formativi e workshop. In

particolare l'Associazione si prefigge di:

a) organizzare e promuovere mostre fotografiche, concorsi, conferenze, seminari, proiezioni, incontri,

attività editoriali di carattere fotografico e quant'altro idoneo per la diffusione e promozione

dell'arte fotografica;

b) proporsi come polo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla

funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile relativamente alla cultura fotografica e

dell'immagine;

c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative

(convegni, congressi, mostre, manifestazioni, nonché iniziative di solidarietà sociale, ecc.) che

servano a divulgare la cultura fotografica;

d) svolgere, in modo autonomo o avvalendosi di soggetti a tali fine autorizzati, attività di formazione a

favore dei propri associati, organizzare corsi di fotografia, corsi di aggiornamento e attività di

formazione;

f) mettere in atto ogni possibile iniziativa necessaria ad incentivare la cultura dell'immagine fotografica

anche in collaborazione con soggetti terzi, aderendo ad altre associazioni, organizzazioni e

federazioni consimili, purché regolarmente costituite ed il cui statuto non sia in contrasto con il

presente;

g) L'Associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, e finanziarie, pubblicitarie o

editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra

dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio. E' esclusa la

possibilità di effettuare servizi fotografici per enti o privati a fronte di un corrispettivo monetario.

Potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse

da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,

svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- la diffusione dell'interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura, dell'arte e del

costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre, eventi e dimostrazioni

pratiche sia a favore dei Soci che della collettività;

- lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia tra i propri Soci, con quelli

di altri circoli e con chiunque manifesti interesse per l'immagine fotografica;

- lo svolgimento di attività didattiche della fotografia aperte a tutti, mediante l'organizzazione di seminari,

workshop, mostre, serate, concorsi, etc.

- l'istituzione di una propria scuola di fotografia che autonomamente o attraverso esperti del settore,

organizzi corsi di fotografia di vario livello anche più volte durante l'anno;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, mostre, rassegne e

concorsi fotografici nazionali e internazionali;

- la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica

fotografica;

- la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che

perseguono scopi e finalità affini;

- le attività di carattere promozionale atte a far crescere e conoscere l'Associazione;

- la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi

sociali, lo svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - I proventi derivanti dall'attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli avanzi di gestione sono reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 5. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- *soci fondatori*: persone fisiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- *soci sostenitori*: persone fisiche e/o giuridiche, enti o istituzioni che esprimano l'impegno a fornire le risorse e le idee ai fini della promozione e della realizzazione dei fini istituzionali. Contribuiscono in vario modo all'attività dell'associazione, non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto;

- *soci onorari*: persone fisiche che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti agli interessi dell'associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'associazione. Sono altresì soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni che si siano dimostrati interessati alle attività dell'Associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza

diritto di voto;

- **soci ordinari:** le persone fisiche maggiorenni o minorenni (con il consenso dei genitori o di chi

ne esercita la tutela) che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio

Direttivo. Beneficiano di tutte le attività e servizi resi dell'associazione, ricevono news e

pubblicazioni, partecipano agli eventi organizzati dall'associazione.

Le quote e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 6. - L'ammissione del socio ordinario, su domanda scritta del richiedente, del socio sostenitore e del

socio onorario è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno,

secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi

pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed

applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere

escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) beni;

b) contributi;

c) donazioni e lasciti;

d) rimborsi;

e) ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio

direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla

utilizzo di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Le entrate, nonché i beni mobili ed immobili con queste eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo

comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né

pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del

rapporto associativo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge.

Art. 10. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il

mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la

seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

Titolo II

I Soci

Art. 12. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, e se socio sostenitore le persone giuridiche,

che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci

ordinari ed i soci fondatori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato

annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota i soci

sostenitori ed i soci onorari.

Art. 13. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera

raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Il mancato rinnovo da parte del socio, della quota associativa, determina l'automatica decadenza della qualifica di socio.

Titolo III

L'Assemblea dei Soci

Art. 14. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, eccezion fatta per i soci onorari ed i soci sostenitori, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la maggioranza degli associati, ed in via straordinaria quando vi siano i presupposti espressamente previsti dalla legge.

Art. 15. - L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno metà degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 17. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare

delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.

Art. 18. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 19. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 20. - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 21. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo. Il primo consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Successivamente il Consiglio Direttivo avrà durata biennale.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di

consigliere è gratuita.

Art. 22. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

- decide sugli investimenti patrimoniali;

- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- delibera sull'ammissione dei soci;

- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;

- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

- conferisce e revoca procedure.

Art. 23. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice presidenti.

Il presidente ed i vice presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Art. 24. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il Presidente o Vice Presidente e un consigliere.

Titolo IV

Il Presidente

Art. 25. - Il presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Ha i seguenti compiti:

a - assicurare il buon funzionamento dell'associazione;

b - verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;

c - controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;

d - valutare le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al consiglio;

e - sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e controfirmare le delibere e i rapporti delle sedute del Consiglio;

f - convocare l'assemblea e convocare e presiedere il Consiglio direttivo e dirigerne l'attività quando esso si riunisce;

g - rappresentare il Consiglio nelle riunioni dell'Assemblea;

h- presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio;

i - Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 26. - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per l'intera durata del consiglio.

Il Presidente cessa le sue funzioni per:

1-Dimissioni volontarie approvate successivamente dal Consiglio.

2-Morte o impedimento permanente.

Art. 27. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 28. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 29. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.